

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile n° 4/2009 del 28 febbraio 2009

OPZIONE IRAP PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

Entro il prossimo 2 marzo 2009, imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria dovranno scegliere il regime di determinazione della base imponibile Irap da applicare per il triennio 2009-2011 tra le due possibili opzioni:

- il criterio che basa il calcolo dell'Irap sulla normativa fiscale del Tuir,
- il criterio previsto per le società di capitali con derivazione diretta della base imponibile Irap dal conto economico.

La scelta non sarà priva di conseguenze, soprattutto per quanto riguarda gli effetti vincolanti, che dovranno essere valutati in un'ottica di medio/lungo termine dal momento che l'opzione avrà validità per un triennio.

Non esiste peraltro una risposta generale su quale sia il criterio più conveniente. La scelta dell'opzione o meno deve essere valutata caso per caso e basata su elementi non certi ma stimati. Siamo a disposizione per le valutazioni del caso.

COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DEL LIBRO SOCI DELLE SRL

L'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, abolisce l'obbligo di adozione del Libro Soci per le **società a responsabilità limitata** (comprese le consortili e ad esclusione delle cooperative), attribuendo alla pubblicità del Registro Imprese pieno valore anche nei confronti della società stessa (e non solo verso i terzi come avveniva prima).

La stessa Legge 2/2009 ha posto in capo agli amministratori delle società interessate l'obbligo di inviare al Registro delle Imprese una specifica comunicazione, in via telematica, **entro il 30 marzo 2009**, contenente l'elenco completo dei soci, integrato dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, dovranno essere riportate nel Registro delle Imprese (residenza di ciascun socio e versamenti effettuati sulle singole quote).

La comunicazione, se effettuata entro il 30 marzo 2009, è esente da bolli e diritti,

Le comunicazioni tardive (oltre il 30 marzo 2009) oltre a perdere il beneficio della esenzione del pagamento di bolli e diritti camerali, saranno sanzionabili, **in capo a ciascun amministratore**, per un importo pari a **412 euro**.

Qualora intendiate incaricare il nostro Studio alla gestione della pratica (deposito presso Registro Imprese) Vi chiediamo di completare i dati richiesti nella tabella riportata nel **foglio allegato** oppure di trasmetterci copia della pagina del libro soci da cui risultino tutti i dati richiesti (e aggiornati).

Per adempiere all'incarico nei termini imposti dalla Legge necessitiamo di una Vostra risposta scritta entro il **16 marzo 2009**.

Per la predisposizione, la verifica e l'inoltro di tale pratica si renderà necessario procedere ad effettuare una visita aggiornata al Registro delle Imprese il cui costo Vi sarà addebitato unitamente agli onorari.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti.

NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI AMMORTAMENTI

Vi ricordiamo che a decorrere dall'esercizio 2008 e a seguito della eliminazione delle deduzioni extracontabili, gli ammortamenti sono deducibili solo per l'importo iscritto in conto economico. L'amministrazione finanziaria potrà però disconoscere gli ammortamenti imputati al conto economico, seppur rientranti nei limiti fiscali, se non coerenti con i comportamenti contabili adottati nei precedenti esercizi.

Evidenziamo che:

- le percentuali di ammortamento fiscale, in vigore sono ancora quelle indicate nel D.M. del 31.12.1988;
- non sono più deducibili quote di ammortamento anticipato né accelerato, nemmeno se iscritte in conto economico;
- resta la riduzione al 50% della percentuale fiscale per i beni entrati in funzione nel 2008; per i soli beni acquistati nuovi nel 2008, ed entrati in funzione nel medesimo esercizio, è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento, anche se l'ulteriore 50% non transita a conto economico. Questa agevolazione è comunque esclusa per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori aziendali o dati in uso promiscuo ai dipendenti e per particolari categorie di beni strumentali per l'esercizio di attività regolamentate
- l'art. 102 del TUIR prevede ancora che per "i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio". Tuttavia, per i soggetti che redigono il bilancio nel rispetto dei principi contabili, è inopportuno ammortizzare civilisticamente un bene strumentale nello stesso esercizio in cui è entrato in funzione: ne deriva, per questi soggetti, che i beni iscritti tra le immobilizzazioni poiché ad utilità pluriennale non possono più essere integralmente dedotti dal reddito (anche se di costo unitario non superiore a 516,46 euro), mentre la deduzione integrale continua ad essere ammessa per i beni direttamente imputati a conto economico tra le materie di consumo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.

